

COMUNE DI MISANO ADRIATICO
Provincia di Rimini

REGOLAMENTO COMUNALE
PER LA DISCIPLINA DELLA COMPARTICIPAZIONE
DELL'ADDIZIONALE I.R.PE.F

Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 7 del 24/02/2022

IN VIGORE DAL 01 GENNAIO 2022

INDICE

Art.	RUBRICA	Art.	RUBRICA
1	Oggetto del regolamento.	6	Rinvio dinamico.
2	Determinazione dell'aliquota.	7	Tutela dei dati personali.
3	Esenzione.	8	Rinvio ad altre disposizioni.
4	Disciplina della riscossione.	9	Entrata in vigore del regolamento.
5	Pubblicità del regolamento e degli atti.		

Art. 1

Oggetto del regolamento

1. Il presente regolamento, adottato ai sensi dell'art. 52, comma 1, del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, disciplina la variazione dell'aliquota di compartecipazione dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche di cui all'art. 1, comma 3, del D.Lgs. 28 settembre 1998, n. 360 e all'art. 1, comma 11, del D.L. 13 agosto 2011, n. 138.

Art. 2

Determinazione dell'aliquota

1. In attuazione di quanto disposto dall'art. 1, comma 3, del D.Lgs. 28 settembre 1998, n. 360, il comune di Misano Adriatico, con decorrenza dal **1° gennaio 2022**, determina le seguenti aliquote di compartecipazione dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche:

Scaglioni di Reddito	Aliquota percentuale
Fino a € 15.000	0,25
Oltre € 15.000 e fino a € 28.000	0,35
Oltre € 28.000 e fino a € 50.000	0,70
Oltre € 50.000	0,80

2. Le aliquote di cui al comma precedente si applicano in misura differenziata e progressiva in funzione degli scaglioni di reddito previsti.

Art. 3

Esenzione

1. In relazione al disposto dell'art. 1, comma 3-bis, del D.Lgs. 28 settembre 1998, n. 360, viene fissata la soglia di esenzione per i possessori di un reddito imponibile fino a euro 12.000,00.

2. L'esenzione di cui al comma precedente deve essere intesa come limite di reddito per essere esentati dal pagamento dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche e, nel caso di superamento del suddetto limite, la stessa si applica al reddito complessivo.

Art. 4

Disciplina della riscossione

1. Il versamento diretto al Comune viene effettuato con le modalità previste dal D.M. 5 ottobre 2007.

Art. 5
Pubblicità del regolamento e degli atti

1. Copia del presente regolamento, a norma dell'art. 22 della legge 7 agosto 1990, n. 241, è tenuta a disposizione del pubblico perché ne possa prendere visione in qualsiasi momento.

Art. 6
Rivio dinamico

1. Le norme del presente regolamento si intendono modificate per effetto di sopravvenute norme vincolanti statali.

2. In tali casi, in attesa della formale modificazione del presente regolamento, si applica la normativa sopraordinata.

Art. 7
Tutela dei dati personali

1. Il Comune garantisce, nelle forme ritenute più idonee, che il trattamento dei dati personali in suo possesso si svolga nel rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali, nonché della dignità delle persone fisiche, ai sensi del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal D.Lgs. n. 101/2018, recante: «Codice in materia di protezione dei dati personali».

Art. 8
Rinvio ad altre disposizioni

1. Per quanto non espressamente previsto nel presente regolamento si rimanda, in quanto applicabili, alle disposizioni vigenti in materia di imposta sul reddito delle persone fisiche.

Art. 9
Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il **1° gennaio 2022**.

2. Il presente regolamento:

- viene trasmesso al Ministero dell'Economia e delle Finanze entro 30 giorni dalla data di esecutività della delibera di approvazione e comunque entro 30 giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione;
- è reso pubblico mediante pubblicazione su apposito sito del Ministero dell'Economia e delle Finanze.